Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | **Roma — Martedì, 14 agosto** | **Numero 192**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 17 : trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi. . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Domani, 15 agosto 1917, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ,,.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1218 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non siano rispettivamente tradotti in legge, e ad ogni modo non oltre il 31 ottobre 1917, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-918 e quindi è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformità degli stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1916 e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1231 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tubercolosi pulmonare, con particolare riguardo a coloro che contrassero la infezione in servizio militare di guerra, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere fino al 30 giugno 1927, ai comuni e alle provincie, mutui senza interesse, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuatario, in cinquanta anni con le garanzie di cui agli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte 1ª).

I mutui potranno anche concedersi ad Istituti di beneficenza o ad altri enti morali; in tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale o provinciale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore ad un trentennio.

Art. 2.

Ogni singolo mutuo non potrà eccedere la somma di lire duecentomila.

Gli interessi saranno a carico dello Stato, che li corrisponderà direttamente alla Cassa depositi e prestiti in tante quote annue uguali quanti saranno gli anni di ammortamento. L'onere relativo non potrà superare, in ogni anno, la somma di lire sessantamila, che sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno. Le somme che non saranno impegnate in un esercizio andranno in aumento delle disponibilità degli anni successivi.

Il concorso dello Stato potrà essere concesso anche quando i mutui sieno contratti con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ma la concessione non potrà importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Ai mutui e ai lavori contemplati dall'articolo precedente sono estese, in quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto e siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche da eseguirsi con mutui di favore o col concorso dello Stato.

Art. 3.

In speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno saranno stanziate per ciascun esercizio finanziario:

a) la somma di L. 600.000 da erogarsi esclusivamente in sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero degli infermi di tubercolosi pulmonare negli speciali luoghi di cura;

b) la somma di L. 500.000 da erogarsi in sussidi per favorire l'istituzione e il funzionamento di dispensari antitubercolari e di centri per la diagnosi della tubercolosi, nonchè per incoraggiare altre forme di prevenzione contro tale malattia e di assistenza agli infermi di essa.

Le somme che risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio saranno portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

Art. 4.

Nella concessione dei benefici di cui agli articoli precedenti sarà data la precedenza agli enti che si propongono l'assistenza agli infermi congedati dall'esercito che abbiano contratto la tubercolosi in servizio militare di guerra.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel bilancio del corrente esercizio finanziario le variazioni conseguenti ai precedenti articoli e ad emanare le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Fino a quando non saranno emanate, si applicheranno, in quanto occorra, le disposizioni regolamentari vigenti relative ai mutui di favore per opere igieniche.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1222 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduto il decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 246;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri dell'interno, dell'agricoltura, dei trasporti marittimi e ferroviari, della guerra e del ministro segretario di Stato Comandini;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 246, è così modificato: « Il pane deve essere confezionato in forme di peso non inferiore a duecentocinquanta grammi ciascuna, lunghe non più di trenta centimetri, o, se rotonde, con diametro non superiore ai quindici centimetri ».
Le forme di maggiore peso devono avere dimensioni proporzionali corrispondenti a quelle sopra stabilite.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° agosto 1917.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — RAINERI — R. BIANCHI — GIARDINO — COMANDINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1224 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per le armi e munizioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri per la guerra e per le armi e munizioni per l'esercizio 1917-918, sono aumentati della somma per ognuno indicata.
Cap. n. 100-*bis*. « Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e le munizioni », lire cinquantamilioni (L. 50.000.000).
Cap. n. 100-*ter*. « Spese per la guerra di competenza del Ministero per la guerra », lire centomilioni (L. 100.000.000).
Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio di spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.
Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile del portafoglio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — GIARDINO — DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1228 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 17 e 18 della legge del 19 luglio 1907, n. 515, ed il quadro I della tabella *C*, annessa alla legge del 25 giugno 1911, n. 575, riguardante il personale di 3ª categoria, dipendente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A tutto il 30 giugno 1917, il numero degli agenti subalterni di cui al quadro I della tabella *C*, relativa al personale di 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, annessa alla legge del 25 giugno 1911, n. 575, è ridotto da n. 11.810 a n. 11.784.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 21 luglio 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Moscufo (Teramo).

ALTEZZA!
Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale

l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Moscufo, non potendosi procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Moscufo, in provincia di Teramo, 26 gennaio, 16 aprile, 26 luglio, 22 ottobre 1916, 21 gennaio e 22 aprile 1917, coi quali venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Moscufo è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 21 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1914, con il quale fu ricostituita la Commissione consultiva per le operazioni demaniali nelle Provincie meridionali del Regno;

Ritenuta la necessità di affidare alla Commissione anche lo studio e l'esame delle riforme legislative in materia di demani comunali ed usi civici;

Ritenuta l'opportunità di addivenire alla ricostituzione della Commissione medesima, sia in vista dell'aumentato lavoro, sia in considerazione delle dimissioni rassegnate dal presidente on. Raffaele Perla in seguito alla sua promozione a presidente del Consiglio di Stato:

Decreta:

Art. 1.

Alla Commissione è conferito, oltre gl'incarichi di che all'art. 1 del decreto Ministeriale 4 febbraio 1914, anche quello dello studio e dell'esame delle riforme legislative in materia dei demani comunali ed usi civici.

Art. 2.

La detta Commissione sarà composta:

1. Dal primo presidente della Corte di cassazione del Regno, il quale la presiede — 2. Da un consigliere di Stato — 3. Dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno — 4. Da due magistrati, anche dell'ordine militare, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello — 5. Da un funzionario dell'avvocatura di Stato, con grado non inferiore a sostituto avvocato generale — 6. Da due funzionari del Ministero d'agricoltura con grado non inferiore a quello di capo divisione o d'ispettore superiore.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte della Commissione i signori:

1. S. E. l'on. Ludovico Mortara, primo presidente della Corte di cassazione di Roma, presidente — 2. Avv. comm. Donato Antonio Tommasi, avvocato generale militare, commissario — 3. Avvocato comm. Arnaldo Raimoldi, consigliere di Stato, id. — 4. Avvocato comm. Luigi Marmo, consigliere di Cassazione, id. — 5. Avvocato comm. Alberto Pironti, direttore generale nel Ministero dell'interno, id. — 6. Avv. comm. Giacomo Carretto, sostituto avvocato generale erariale, id. — 7. Prof. comm. Lorenzo Ratto, ispettore generale nel Ministero d'agricoltura, id. — 8. Avv. comm. Giuseppe Beneduce, ispettore superiore id. id., id. — 9. Cav. uff. dott. Ennio Quagliarini, capo divisione id. id., segretario — 10. Dott. cav. Carlo Pini, segretario id. id., id. aggiunto — 11. Cav. Nunzio De Renzis, impiegato id. id., id. id.

Art. 4.

Per l'espletamento dell'incarico speciale concernente la riforma della legislazione demaniale sono temporaneamente chiamati a far parte della Commissione anche gli onorevoli signori:

On. prof. Andrea Torre, deputato al Parlamento — On. prof. Arturo Labriola, id. id. — On. prof. Gaetano Mosca, id. id.

Art. 5.

Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione saranno prelevate dal cap. 12 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio e dai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 6 agosto 1917.

Il ministro: RAINERI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 563;

Veduti i decreti Ministeriali 10 giugno 1916, 23 dicembre 1916, 22 gennaio 1917 e 16 marzo 1917, coi quali furono stabiliti i saggi di interesse da corrispondere sui buoni medesimi;

Determina:

A decorrere dal giorno 16 agosto 1917 e fino a nuova disposizione, l'interesse dei buoni ordinari del tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

Per i buoni con scadenza da tre a cinque mesi nella misura di lire tre e centesimi settantacinque per cento in ragione annua.

Per i buoni con scadenza da sei a otto mesi nella misura di quattro e cinquanta per cento in ragione annua.

Per i buoni con scadenza da nove a dodici mesi nella misura di quattro e settantacinque per cento in ragione annua.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 2 agosto 1917.

Il ministro: CARCANO.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1917, n. 76 e 17 giugno 1917, n. 978;

Considerata la opportunità di regolare temporaneamente la esportazione della frutta e delle ortaglie dalla provincia di Benevento in correlazione a le disposizioni emanate per le provincie di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno, consentendo, oltre i limiti della necessità, facoltà di esportazione;

Dispone:

Articolo unico.

Le disposizioni della ordinanza 26 luglio 1917, concernenti la esportazione della frutta e delle ortaglie dalle provincie di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno, sono estese alla provincia di Benevento, con decorrenza dal 12 agosto 1917.

Roma, 10 agosto 1917.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi
CANEPA.

MINISTERO DELL'INTERNO

In conformità del regolamento 28 giugno u. s. n. 1158 per l'esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, si è provveduto alla prima costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Il Consiglio è per ora composto degli on. Durante prof. Francesco, Ferrero di Cambiano marchese avv. Cesare, eletti dal Senato del Regno e degli on. Dari avv. Luigi e Chiesa rag. Eugenio eletti dalla Camera dei deputati. Fanno inoltre parte del Consiglio d'amministrazione medesimo, ai termini del decreto Luogotenenziale del 2 corrente, emesso su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, gli on. Foà prof. Pio e Pietravalle prof. Michele, designati dal Consiglio superiore di sanità, e i signori Lutrario dott. Alberto, Rousseau Guido, Marcelli Riccardo, Conti dott. Ubaldo e Loriga prof. Giovanni, designati rispettivamente dai ministri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro e dell'industria.

Il Consiglio d'amministrazione così formato, il quale avrà a presidente ed a vice presidente provvisori il senatore ed il deputato eletti col maggior numero di voti dalle rispettive assemblee, e cioè gli on. Durante e Dari, eserciterà, a norma dell'art. 90 del regolamento predetto, le funzioni del Comitato esecutivo, in attesa che siano nominati, per decreto Luogotenenziale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, i restanti otto membri da designarsi dalle associazioni e dai Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza che abbiano tra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere e dall'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Milano, giusta gli articoli 1 e 90 del regolamento ora citato.

MINISTERO DI AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Diamante, in provincia di Cosenza, è stato, con decreto dell'11 agosto 1917, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), del testo unico delle leggi antifillosseriche.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

(Adunanza del 14 marzo 1917:

Vedove.

Galeotti Pasquina di Martelli Antonio, soldato, L. 630 — Chiappa Maddalena di Sgaramella Pasquale, id., L. 630 — Valsania Emilia di Casella Alessandro, id., L. 630 — Baini Rosalia di Doria Giuseppe, id., L. 630 — Fontana Paola di Valsesia Giovanni, caporale, L. 840 — Cantone Giuseppina di Pasquali Camillo, maggiore, L. 2250 — Iorio Maria di Palazzi Isauro, soldato, L. 720 — Pagnoni Augusta di Calvari Pietro, id., L. 630 — De Bernardi Enrichetta di Lualdi Angelo, caporale maggiore, L. 940 — Maestri Ester di Ferrari Paride, soldato, L. 680 — Bortoletto Teresa di Fanton Giuseppe, id., L. 630.

Vitali Elvira di Brutti Gisleno, caporale, L. 840 — Arosio Resa di Rivolta Giosuè, soldato, L. 630 — Bertin-Maghit Enrichetta di Michelin-Salomon Pietro, sergente, L. 1120 — Rainiero Ginevra di Paggio Giuseppe, soldato, L. 780 — Pasquinelli Aldesina di Pacenti Luciano, id., L. 650 — Gueli Saveria di Carnazzo Gaetano, id., L. 630 — Uguccione Cesira di Uguccione Leandro, id., L. 630 — Zito Immacolata di Pecoraro Salvatore, id., L. 630 — Scaglia Maria di Novara Tommaso, sergente, L. 1120 — Melchior Teresa di Patriarca Pietro, soldato, L. 630 — Caproni Elda di Bellagamba Alberto, id., L. 630 — Cicconi Anna di Foracappa Anselmo, id., L. 630 — Zanatta Angela di Miglioranza Angelo, caporale, L. 840 — Romano Fiorentina di Rossillo G. Batt., soldato, L. 630 — Panciroli Domenica di Fanelli Tommaso, id., lire 630 — Alessandroni Rosa di Spurio Achille, id., L. 630 — Leonardi Alba di Streochi Lazzaro, id., L. 630 — Ballabio Colomba di Ballabio Claudio, id., L. 630 — Zucca Maria di Conti Giuseppe, caporale, L. 840.

De Angelis Giovanna di De Luca Pietro, soldato, L. 630 — Ferro Maria di Zanola Camillo, id., L. 630 — Voltieri Giustina di Romasieri Giuseppe, id., L. 630 — Semorile Maria di Peirano Andrea, caporal maggiore, L. 840 — Viva Maria di Alemanno Lorenzo, soldato, L. 630 — Bernardi Augusta di Bernardi Beniamino, id., L. 680 — Molinaro Maria di Cerra Domenico, id., lire 680 — Meccatti Rosa di Rossini Gino, id., L. 630 — Balconi Maria di Balconi Pietro, id., L. 630 — Rigamonti Ester di Mazzola Giovanni, id., L. 630 — Modena Ester di Govisi Gaetano, caporal maggiore, L. 840 — Giardini Matilde di Marozzini Giuseppe, soldato, L. 680 — Della Torre Felicita di Varisco Pietro, id., lire 680 — Biancato Giuseppa di Biancato Domenico, id., L. 630 — Zanninelli Emilia di Arcangeli, id., L. 630 — Scali Maria di Fulle Francesco, id., L. 630.

Olivi Maria di Chierici Buonfiglio, soldato, L. 680 — Corona Angelica di Corona Bortolo, id., L. 630 — Rosciano Maria di Gorga Girolamo, id., L. 630 — Perissinotti Angela di Gobat Luigi, caporale, L. 940 — Spigarolo Corona di Braga Giuseppe, soldato, L. 630 — Porchetti Maria di Ciccotti Vittore, id., L. 680 — Carli Giuseppa di Cini Giuseppe, id., L. 630 — Battani Eugenia di Garzani Lazzaro, id., L. 630 — Napolano Angela di Caruso Michele, id., L. 630 — Vignali Angela di Boniardi Pietro, caporale, lire 840 — Bizzarri Amelia di Bergamini Olivo, soldato, L. 630 — Cini Zelmira di Biliotti Belisario, id., L. 630 — Piantoni Maria di Carrara Gaspare, id., L. 630 — Cardi Albina di Frulla Alfredo, id., L. 630 — Fiore Caterina di Fiore Giuseppe, id., L. 630 — Paletti Angela di Barbariga Giuseppe, id., L. 630 — Lenti Ercolina di Camurati Francesco, id., L. 630 — Danieletto Maria di Rizzo Riccardo, id., L. 630 — Brasini Pasqua di Rossi Giovanni, id., L. 780 — Mariani Clara di Baruzzi Nullo, id., L. 630 — Fabbri Elvira di Baldini Pietro, id., L. 780 — Fiuzzi Maria di Lucchi Attilio, id., L. 630.

Ferraro Angiola di Mazzaferro Salvatore, soldato, L. 630 — Venturini Maria di Leporatti Duilio, id., L. 630 — Imbimbo Olimpia di Belfiore Roberto, id., L. 630 — Patelli Maddalena di Siribelli Luigi, id., L. 630 — Sanna Maria di Pili Nicolò, id., L. 630 — Filipponi Maria di Di Lorenzo Filippo, id., L. 630 — Dionisi Teresa di Ricci Rinaldo, id., L. 630 — Lai Maria di Loi Francesco, id., L. 630 — Cavallaro Annina di D'Acunto Adamo, caporale, L. 840.

Cacciatore Antonietta di Marini Enrico, soldato, L. 630 — Martini Maria di Thiella Giovanni, id., L. 680 — Perolio Maria di Cravarolo Ferdinando, id., L. 630 — Ancora Agnese di Donato Vincenzo, id., L. 630 — Baltieri Luigia di Giordani Pietro, id., L. 630 — Garisto Teresa di Iorfida Salvatore, id., L. 630 — Giatti Ersilia di Bariani-Bertali Guido, cap. magg., L. 840 — Sforza Maria di Baroncelli Roberto, soldato, L. 630 — Galletini Germania di Fortunato Giovanni, id., L. 680 — Buosi Regina di Zandonadi Natale, id., L. 630 — De Checchi Brigida di Rodella Federico, id., L. 630 — Uberti-Foppa Teresa di Robecchi Egidio, id., L. 630.

Faccio Giuseppa di Destri Tullio, caporale, L. 840 — Baiamonte Ignazia di Mondola Francesco, soldato, L. 630 — Pelizzeli Brigida di Picchioni Ernesto, id., L. 630 — Basile Maria di Abbate Giuseppe, id., L. 630 — Campisi Maria di Debernardo Michele, id., L. 630 — Baldrighi Maria di Gallotta Carlo, id., L. 730 — Venchiaruti Laura di Giberti Benedetto, id., L. 630 — Frese Assunta di Ragazzino Raffaele, id., L. 630 — Barrella Giovannina di Iannone Casimiro, id., L. 630 — Scarioni Angiola di Milani Domenico Luigi, id., L. 630.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 agosto 1917, in L. 144,37.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 14 agosto 1917, da valere per il giorno 16 agosto 1917:

Franchi	128 12 1/2	Dollari	7 40 1/2
Lire sterline	35 24 1/2	Pesos carta	3 19
Franchi svizzeri	166 75	Lire oro	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto l'art. 64 della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria;

Visti gli articoli 207 e seguenti del regolamento per la esecuzione della legge suddetta, approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi, tra i proprietari di fondi rustici e gli agricoltori delle Provincie calabresi, che abbiano costruito case coloniche nel periodo dal 1° luglio 1917 al 31 ottobre 1918.

Art. 2.

Le case potranno ottenere un premio di costruzione non superiore ad un quarto del loro costo effettivo, ma in ogni caso non maggiore di L. 1500.

Art. 3.

La somma complessiva disponibile per i premi di L. 30.000 sarà ripartita in parti uguali per ciascuna Provincia, e graverà sul capitolo 128 del bilancio di spesa di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1917-918.

Le somme non spese in una Provincia potranno, però, andare a vantaggio dei concorrenti premiabili delle altre, qualora i premi proposti superassero la quota spettante a ciascuna Provincia.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta semplice, devono pervenire non più tardi del 30 giugno 1918, al Ministero di agricoltura, per mezzo del prefetto della Provincia e devono contenere le notizie seguenti:

a) nome, cognome e dimora del concorrente;

b) l'indicazione del Comune e della contrada, ove trovasi il fondo in cui la casa è stata costruita;

c) la strada d'accesso al fondo, dal capoluogo del Comune e dalla stazione ferroviaria più vicina;

d) l'indicazione se la casa sia provvista di acqua potabile, e come;

e) l'estensione del fondo e un cenno sommario intorno alla sua coltivazione.

A corredo della domanda deve unirsi una dichiarazione del sindaco del Comune, che comprovi l'epoca precisa dell'inizio dei lavori di costruzione, nonchè un disegno che comprenda almeno la pianta di ogni piano e una sezione della casa costruita, in modo che risultino chiaramente: la distribuzione delle stanze, la loro destinazione e le misure rispettive in lunghezza, larghezza, altezza e spessore dei muri.

Art. 5.

Le case coloniche da premiarsi dovranno, obbligatoriamente, essere di nuova costruzione e rispondere a tutte le prescrizioni del testo unico delle leggi, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261 anzidetto, nonchè alle seguenti prescrizioni stabilite dal Consiglio dei direttori delle cattedre ambulanti della Calabria e approvate dal Ministero di agricoltura:

1. Le case coloniche dovranno corrispondere, per ampiezza e disposizione, all'importanza dell'azienda.

2. Potranno essere ammesse al premio le case coloniche destinate alla abitazione di agricoltori fissi ed avventizi di fondi comunque coltivati.

3. Le case potranno essere anche a solo pianterreno, purchè siano edificate in contrade salubri e su terreno asciutto. Anzi, nelle zone più soggette ai movimenti sismici, le case a solo pianterreno saranno da preferirsi.

4. Le costruzioni dovranno essere fatte con materiali resistenti (mattoni, pietre, ecc.), cementati con buona malta di calce e sabbia. Non sono ammesse costruzioni fatte con pietrame a secco o con argilla, e quelle in legno.

5. Le case saranno coperte a tetto o a terrazza. Se coperte a tetto, questo sarà composto di travi, travetti e mattoni, cementati con gesso o malta, come sopra, con soprastante strato di tegole.

Il pavimento del pianterreno deve essere elevato di almeno 50 centimetri dal suolo esterno. L'altezza degli ambienti deve essere non inferiore a metri 3 dal pavimento alla gronda; ma nelle case a solo pianterreno, l'altezza deve essere almeno di metri 3,50. Le camere da letto devono avere, inoltre, una capacità di almeno 30 metri cubi.

6. Ogni ambiente ad uso abitazione deve avere almeno una finestra comunicante direttamente coll'esterno.

La cucina sarà provvista di camino con cappa e fumaiolo.

7. Salve le norme contenute nei precedenti articoli, le case dovranno rispondere alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e di sanità pubblica, e a quelle stabilite nel R. decreto 16 settembre 1906, n. 511.

8. Sarà data la preferenza nel conferimento dei premi:

a) alle case provviste di stalla e annessa concimaia con platea a tenuta e pozzetto, che disti almeno 10 metri dalla casa, oppure di locali adatti per la preparazione e conservazione dei prodotti dell'azienda, o per la migliore utilizzazione dei medesimi con industrie accessorie;

b) alle case costruite in località disabitate, in modo da contribuire al progressivo ripopolamento ed alla redenzione economica delle terre incolte;

c) alle case costruite da piccoli proprietari, in condizioni economiche poco agiate.

Art. 6.

A tenore del citato articolo 64 della legge per la Calabria, il costo effettivo di ciascun fabbricato, da servire di base pel conferimento del premio, dovrà risultare da un atto di collaudazione fatto per incarico del Ministero di agricoltura, da uno dei direttori od assistenti delle cattedre ambulanti di agricoltura delle singole Provincie e da un ingegnere del genio civile e delle miniere.

È fatto obbligo ai collaudatori di menzionare esplicitamente nell'atto di collaudo se le case rispondano alle singole prescrizioni obbligatorie per la premiazione, di cui al precedente art. 5, e se i lavori siano ultimati.

Art. 7.

I prefetti di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, e i direttori delle Regie cattedre ambulanti di agricoltura, o dei poderi dimostrativi della Calabria, sono incaricati di dare al presente decreto la maggiore pubblicità, anche facendolo inserire nei giornali della rispettiva Provincia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 23 luglio 1917.

Il ministro: RAINERI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, *13 agosto 1917* — (Bollettino di guerra n. 811).

Lotta di artiglieria più intensa ad oriente di Gorizia e sul Dosso Faiti.

Vivaci azioni di nostri nuclei esploranti tra Chiese ed Astico ed in Val Padola.

Attività aerea sensibile su tutta la fronte.

Cadorna.

Settori esteri.

La stampa dei paesi dell'Intesa, con generale e giusta compiacenza, constata la sempre minore disorganizzazione ed insubordinazione verificatasi nell'esercito russo, la cui efficienza bellica ha dato già il risultato di diminuire in Galizia ed in Bucovina l'avanzata degli eserciti austro-tedeschi e di prendere in Moldavia, insieme ai rumeni, quasi una brillante offensiva, che già ha dato importanti successi. Certo non era da aspettarsi che la resistenza russa potesse in pochi giorni cangiarsi in grande offensiva, e qualche ripiegamento ha dovuto ancora subire, ma nel complesso nei settori orientali la situazione degli eserciti russo-rumeni è di molto migliorata.

Le pioggie torrenziali che cadono sui paesi delle Fiandre hanno costretto nuovamente gli inglesi a sospendere la loro brillante offensiva contro i tedeschi. Le ultime operazioni si sono limitate nelle zone di Nieuport, di Ypres e di Arras a violenti cannoneggiamenti, in aspettativa che la pioggia permetta alle fanterie di riprendere i loro attacchi vittoriosi.

In Champagne ed in altri punti del settore francese si verificarono aspri combattimenti con alterna vicenda. I tedeschi sferrarono parecchi attacchi per riprendere ai francesi le trincee, da questi occupate, ma non riuscirono nell'intento e dovettero ritirarsi con sensibili perdite.

Da Londra giungono i particolari dell'ultimo *raid* degli aeroplani tedeschi sulle coste inglesi; li pubblichiamo più oltre. I telegrammi dalla Macedonia, Caucaso, Palestina e Mesopotamia dicono non esservi novità.

Sulle operazioni belliche in Europa l'*Agenzia Stefani* comunica i seguenti dispacci:

PIETROGRADO, 13. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Fuoco di fucileria fra esploratori.

Fronte romeno. — Nella regione a nord e a nord-ovest di Sinot il nemico dopo una preparazione di artiglieria ha intrapreso attacchi contro le nostre posizioni. Il combattimento continua con alterne vicende. Nella regione Okna-Grozeski il combattimento è continuato durante tutta la giornata del 12. Verso sera le truppe romene, appoggiate dalle nostre truppe, hanno ricacciato il nemico sloggiandolo da una serie di alture ed hanno continuato il loro progresso. Contrattacchi del nemico nella valle del fiume Slonikou sono stati respinti. Durante la giornata abbiamo preso oltre 600 prigionieri e 4 mitragliatrici.

In direzione di Fokscani nella giornata del 12 i tedeschi hanno continuato a lanciare ostinati attacchi ad ovest della ferrovia Fokscani-Ajou lanciando nella battaglia elementi freschi. Le nostre truppe hanno valorosamente difeso le loro posizioni sferrando in qualche punto contrattacchi. Il 412° reggimento con un potente ed energico attacco si è impadronito di 500 austriaci. Verso sera le nostre truppe sotto la violenta pressione del nemico hanno ripiegato sulla linea Straski-Desketzi.

Sul rimanente del fronte fuoco di fucileria e ricognizioni di esploratori.

Fronte del Caucaso. — Nessun cambiamento.

Aviazione. — Nostri velivoli hanno lanciato bombe in diversi punti delle retrovie nemiche.

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Fra Cerny e Craonne l'artiglieria nemica si è mostrata molto attiva specialmente nel settore a sud di Ailles. I tedeschi hanno invano attaccato su questo punto le trincee che conquistammo nel corrente. Essi, respinti con forti perdite, non hanno ottenuto alcun risultato. Ad est di Reims, in Champagne, nelle regioni del Casque e del Teton e sulla riva sinistra della Mosa azioni di artiglierie abbastanza vive. Due colpi di mano nemici nel bosco di Caurières e di Bezonvaux sono falliti sotto il fuoco.

La notte è passata calma sul resto del fronte.

Nella giornata di ieri due velivoli e un pallone frenato tedeschi sono stati abbattuti dai nostri piloti. Tre altri apparecchi nemici hanno dovuto atterrare con gravi danni.

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

La lotta di artiglieria continuò vivissima durante la giornata tra Cerny e Craonne. I tedeschi tentarono nuovamente di ricacciarci dalle trincee che conquistammo a sud di Ailles. Tutti gli attacchi furono respinti. Le nostre truppe riuscirono a progredire sensibilmente ad est della posizione.

I tedeschi lanciarono nella giornata contro la città di Reims 550 granate, di cui un grande numero incendiarie. Quattro borghesi sono rimasti uccisi e due feriti.

Violente azioni di artiglieria nello Champagne, al Mont Cornillet, sulle due rive della Mosa e al bosco di Parroy.

Nessuna azione di fanteria.

LONDRA, 13. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Durante la mattinata a sud della strada Arras-Cambrai e nel settore di Nieuport l'artiglieria tedesca ha manifestato una recrudescenza di attività.

I nostri palloni ed i nostri aeroplani hanno ieri effettuato molto lavoro coronato da successo insieme con la nostra artiglieria. Abbiamo preso numerosi *clichés* fotografici ed abbiamo bombardato fortissimamente durante la giornata quattro aerodromi nemici.

Gli aviatori tedeschi si sono mostrati di nuovo particolarmente aggressivi. Abbiamo abbattuto nove velivoli nemici, due dei quali nelle nostre linee e ne abbiamo costretto altri otto ad atterrare con danni. Sette nostri apparecchi mancano.

SALONICCO, 12. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito serbo dice:

Ieri sul fronte serbo nulla d'importante.

Nostri aviatori lanciarono bombe lungo tutto il fronte.

PARIGI, 13. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente in data 12 corrente dice:

Combattimenti di pattuglie nella valle dello Struma e lotta di artiglieria abbastanza viva sull'insieme del fronte e specialmente nella curva della Cerna.

Aviatori britannici hanno bombardato gli hangars nemici di Xanthi. Gli aviatori francesi hanno bombardato la regione fra i laghi di Malic e di Ochrida.

LONDRA, 13. — Ecco i particolari sull'incursione compiuta ieri dai velivoli nemici su Southend.

Verso sera il cielo parve empirsi di aeroplani, che provenivano da ogni parte. Sei di essi volteggiarono sulla città per una diecina di minuti e soprattutto sul quartiere povero, ove furono colpite dalle bombe lanciate ventisette case, sette delle quali nella stessa via. La maggior parte delle vittime furono colpite dai frammenti di una bomba caduta in mezzo ad un gruppo di turisti che si recavano alla stazione.

L'esplosione delle torpedini aeree fu terribile. La [illegible] dei vetri delle finestre andarono in frantumi. Non si sviluppò alcun incendio. Una bomba uccise una giovinetta nella strada, strappandole le vesti e riducendone il corpo a brandelli.

Gli aeroplani britannici inseguirono rapidamente i tedeschi e li sospinsero verso il mare.

La cifra dei morti conosciuta alla mezzanotte era di trenta, di cui venti donne.

WASHINGTON, 13. — Il dipartimento della marina annunzia che il battello-cisterna americano *Campana* è stato affondato al largo dell'Isola Re il 6 corrente. Quarantasette superstiti sono stati sbarcati. Si crede che il capitano e quattro uomini si trovino prigionieri a bordo del sottomarino che affondò il battello.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 13. — Un comunicato ufficiale austriaco del 12 agosto annunzia che cinque velivoli italiani sono stati abbattuti, dei quali tre per opera del capitano Brumowski. Per quattro dei velivoli la notizia è assolutamente falsa. Infatti in questi ultimi giorni soltanto uno dei nostri apparecchi da ricognizione fu costretto ad atterrare sulle nostre linee in seguito a combattimento aereo.

CRONACA ITALIANA

La riunione dei Consigli provinciali. — La grande maggioranza dei Consigli provinciali italiani si è riunita ieri per la elezione degli uffici di presidenza e la inaugurazione della sessione ordinaria.

La riunione ha dato luogo dovunque ad elevate affermazioni di patriottismo, ad espressioni di riconoscenza e di ammirazione ai combattenti per la unità della patria e la difesa della civiltà; di riverenza, omaggio ed augurio a S. M. il Re, a S. E. il generale Cadorna, capo dello stato maggiore, e a S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, Boselli; di plauso e conforto all'energica resistenza del paese.

A Torino la riunione era presieduta da S. E. Boselli, che venne rieletto a presidente del Consiglio provinciale alla unanimità. Nell'assumere nuovamente la carica S. E. pronunziò brevi ed applauditissime parole, mandando un patriottico saluto a coloro che combattono in terra, per mare e per l'aria, al Sovrano e al Comandante supremo; e inneggiando ancora una volta fervidamente alla vittoria « prossima e completa » e ad « una pace veramente italiana che corrisponda alle aspirazioni della nazione ».

Il Consiglio provinciale di Milano ha rieletto a presidente S. E. l'on. Meda, ministro delle finanze, che con un elevato discorso, pur rilevando essere la pace il desiderio più vivo delle nostre popolazioni, nonchè degli uomini che si trovano a capo delle pubbliche rappresentanze, così locali come nazionali, affermò che « la pace da noi desiderata è quella che dovrà assicurare all'Europa un regime più conforme ai principî della giustizia politica e ci garantisca nel domani o per sempre contro il flagello della guerra ».

Seguitando, tra applausi, Sua Eccellenza ha rilevato che « la pace non può essere il prodotto della volontà di poche persone, o della stanchezza o del risentimento di molte, ovvero la filiazione di fallaci ideologie che pretendessero imporsi alla realtà storica, ma deve scaturire dallo svolgimento e dal compimento logico dei fatti; ormai della pace si può dire come di un frutto; non può cogliersi se non sia maturo; colto acerbo non servirebbe a nulla, o peggio, farebbe male a chi se ne cibasse ». Augurando breve il periodo che ancora ci divide dall'avvento della pace vera, segnante i nostri confini e la garanzia delle condizioni necessarie alla vita di nazione, l'oratore chiuse, tra applausi, il suo discorso, salutando la provincia di Milano che sarà tra quelle che daranno esempi più luminosi alla madre patria.

Al Consiglio provinciale di Alessandria pronunziò, applauditissimo, un discorso S. E. il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Borsarelli ringraziando della rielezione a presidente, ed esponendo, fra la generale soddisfazione, le sue impressioni nel recente viaggio diplomatico compiuto in America e sul contributo degli Stati Uniti alla causa dell'Intesa.

*** Molti telegrammi furono dalle Provincie spediti anche ai ministri. Il Consiglio provinciale di Benevento ha telegrafato a S. E. il ministro dell'interno on. Orlando:

« Il Consiglio provinciale di Benevento, inaugurando i suoi lavori, esprime a Vostra Eccellenza il sentimento di serena fiducia nei destini della patria e l'assicurazione dei sentimenti del più alto patriottismo. — Il presidente: *Luigi Foschini* ».

Anche il Consiglio di Avellino ha inviato a S. E. Orlando il seguente telegramma:

« Il Consiglio provinciale, iniziando la sessione straordinaria, esprime la sua immutata devozione al Governo della concordia nazionale e confida nell'opera illuminata di V. E., autorevole assertore di nuovi orizzonti per l'attività delle Provincie. Comunico alla E. V. la manifestazione dei sentimenti del Consiglio con preghiera di volere accogliere i sensi di mia alta stima. — Il presidente: *Francesco Tedesco* ».

La benzina per i lavori agricoli. — La Commissione permanente per l'assegnazione della benzina presso il Ministero delle armi e munizioni ha deciso di respingere tutte le domande di assegnazione, per macchine e lavori agricoli, che giungano alla Commissione medesima oltre il giorno 15 del mese precedente a quello del consumo. Alla domanda deve essere sempre unita la dichiarazione di accertamento della cattedra o del Consorzio, e dall'una o dall'altra deve risultare: la qualità e la potenzialità di ciascun motore e la durata globale e giornaliera della utilizzazione.

TELEGRAMMI "STEFANI"

GINEVRA, 13. — Il vice presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa prof. Adolfo d'Espine ed il delegato du Pan, reduci dalla visita compiuta alle formazioni sanitarie della frontiera italiana hanno comunicato alle *Cronache italiane*, l'interessante rivista che si pubblica a Ginevra, una relazione sulla visita da essi fatta, in cui si rilevano le difficoltà superate nella organizzazione dei servizi sanitari in alta montagna ed il trattamento fatto ai prigionieri austriaci dal Governo italiano. Personalmente il prof. d'Espine ha aggiunto che tutte le impressioni riportate in Italia sono eccellenti e che a suo avviso in nessuna nazione i prigionieri sono trattati in modo più umano che in Italia.

MADRID, 13. — Lo sciopero, iniziato dai ferrovieri, si è generalizzato nella mattinata; gli operai di tutti i corpi di mestieri hanno abbandonato il lavoro, tornando pacificamente alle loro case senza alcun incidente. Alcuni scioperanti hanno dichiarato che si tratta di uno sciopero di 24 ore per solidarietà coi ferrovieri. Le case di commercio sono aperte.

Il Consiglio dei ministri si riunirà alle ore 11.

MADRID, 13. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di proclamare lo stato di assedio in tutta la Spagna. Alcuni piccoli incidenti a Madrid sono stati facilmente repressi. L'ordine è completo in tutta la capitale.

LONDRA, 14 (ufficiale). — Barnes è stato nominato membro laburista del Gabinetto di guerra in sostituzione di Henderson. Gli altri membri labouristi del Parlamento ne hanno approvato la nomina.

LONDRA, 14. — Alla *Camera dei comuni*, rispondendo ad interrogazioni di vari deputati i quali chiedono al Governo di rifiutare i passaporti per la Conferenza di Stoccolma, il cancelliere dello Scacchiere Bonar Law annuncia:

I consiglieri della Corona hanno avvertito il Governo che sarebbe illegale permettere ad una persona qualsiasi residente nei territori di Sua Maestà entrare in conferenza con sudditi nemici senza il dovuto permesso della Corona. Il Governo ha deciso di rifiutare il permesso di assistere alla Conferenza di Stoccolma. (Applausi). La stessa decisione è stata presa dai Governi degli Stati Uniti, di Francia e d'Italia coi quali il Governo inglese è stato in comunicazione a tale proposito.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.